



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Servizio Gestione Nord

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE,
ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLE OPERE DEL SI-
STEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COM-
PETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO –
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Allegato:

02

Scala:

Redazione (DDSGN 2024):

Collaboratori tecnici:

Servizio Gestione Nord
Geom. Giulio Fattori
Geom. Ilaria Ortu
Geom. Gianluca Rullo
P.I. Ezio Ferretti
Ing. Nicola Soro
Ing. Maria Grazia Locci

D.L.

Collaboratori amministrativi:

Servizio Gestione Nord
Dott.ssa Silvia Gaspa
Dott. Giovanni Giordano
Dott. Riccardo Madeddu
Sig. Andrea Maggio

Servizio Appalti Contratti e Patrimonio
Dott.ssa Francesca Corona
Dott. Alessandro Pinna
Dott.ssa Cristina Melis
Servizio Ragioneria

Responsabile del Progetto:
Ing. Massimiliano Deledda



massimiliano
deledda
18.03.2024
10:15:14
GMT+01:00

Coordinatore Settore 2
Ing. Massimiliano Deledda

Servizio Gestione Nord
Il Direttore
Ing. Fernando Mura

PROGR.	DATA	ADOZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
1ª EMISSIONE	Marzo 2024			
REV. 1				
REV. 2				



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna
Servizio Gestione Nord



ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO –
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**



SOMMARIO

CAPO I - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL’APPALTO..... 5

CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO 5

ART 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI 5

ART 2. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 6

ART 3. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 7

ART 4. DETTAGLIO LAVORAZIONI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 8

ART 5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 11

ART 6. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 13

ART 7. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 13

ART 8. RESPONSABILE DI PROGETTO 14

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI, ONERI DELL’APPALTATORE, DISPOSIZIONI PARTICOLARI 14

ART 9. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO 14

ART 10. CODICE DI COMPORTAMENTO 16

ART 11. PATTO DI INTEGRITÀ 16

ART 12. MODIFICA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 16

ART 13. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 16

ART 14. ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONE TEMPORANEA..... 19

ART 15. GARANZIE..... 19

ART 16. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E AI CONTRATTI APPLICATIVI 22

ART 17. REVISIONE PREZZI..... 23

ART 18. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE 23

ART 19. DIREZIONE DEI LAVORI 24

ART 20. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL’APPALTATORE 25

ART 21. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI 25

CAPO III – ESECUZIONE DEI LAVORI..... 27

ART 22. STIPULA DEL CONTRATTO 27

ART 23. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI: CONTRATTI APPLICATIVI O ORDINI DI LAVORO (ODL) 27

ART 24. CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO APPLICATIVO 28

ART 25. TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI DELL’ORDINATIVO DI LAVORO..... 29

ART 26. TERMINE PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 30

ART 27. CONSEGNA DEI LAVORI DEL CONTRATTO APPLICATIVO 30

ART 28. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI – ORDINATIVO DI LAVORO (OdL)..... 31

ART 29. CONSEGNA DEI LAVORI 33

ART 30. CONSEGNA ANTICIPATA 33

ART 31. GARANZIA DELLE OPERE 33

ART 32. GESTIONE DEI SINISTRI 34

ART 33. CONCLUSIONE DEI LAVORI DEI CONTRATTI APPLICATIVI 35

ART 34. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 35

ART 35. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 35

ART 36. CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE 36

ART 37. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 37

ART 38. PROROGHE 37

ART 39. PENALI 37

ART 40. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI 39

ART 41. SICUREZZA SUL LAVORO 40

ART 42. GESTIONE DEL MATERIALE DI RISULTA 44

ART 43. ACCETTAZIONE, QUALITÀ DEI MATERIALI E DELL’ESECUZIONE..... 45

ART 44. ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 46

ART 45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO 47

ART 46. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 47



CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA..... 48

ART 47. PAGAMENTI..... 48

ART 48. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 49

ART 49. CESSIONE DEL CONTRATTO..... 49

CAPO V – NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI..... 50

ART 50. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI 50

ART 51. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI 51

ART 52. ATTREZZATURE, MACCHINE E MACCHINARI 52

ART 53. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 54

ART 54. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE 54



CAPO I - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

ART 1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 denominato: **MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA**, suddiviso in due lotti.

La classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) delle attività oggetto di appalto è la seguente:

CPV 45240000-1

Con il presente Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, la stazione Appaltante mediante successivi Contratti applicativi, affida all'Appaltatore i richiamati lavori e più precisamente, l'esecuzione di interventi di pronto intervento e di manutenzione degli acquedotti e degli impianti afferenti al Sistema Idrico Multisettoriale Regionale SIMR ricadenti nell'intero territorio regionale, riportati nell'*Allegato 07 – Elenco delle opere del SIMR* e il cui perimetro è indicato nell'elaborato grafico denominato *Allegato 06 – Corografia delle opere del SIMR* e ricompresi nei seguenti schemi idrici del SIMR.

La descrizione delle opere principali è riportata nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica e la dislocazione delle aree oggetto dei lavori è riportata negli elaborati 06 – *Corografia delle opere SIMR* e 07 – *Elenco delle opere SIMR*, allegati al contratto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nel Capitolato Prestazionale, nella descrizione delle voci dell'Elenco Prezzi Unitari oltre che nelle prescrizioni/indicazioni contenute nel Contratto Applicativo e negli "Ordinativi di Lavoro" emessi dal Direttore dei Lavori.

In particolare l'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere di riparazione di condotte idriche, guasti, perdite, estensione e potenziamento di acquedotti, ecc. nonché scavo, rinterro, demolizione e ripristino di sovrastrutture stradali, di opere murarie ed in cemento armato di natura corrente e dimensioni limitate, di posa in opera di tubazioni e apparecchiature idrauliche di qualsiasi tipo e diametro e relativi pezzi speciali, l'esecuzione dei lavori edili relativi ai complessi ed agli impianti dell'ENAS, il ripristino delle pavimentazioni stradali, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere del SIMR stabiliti dalla Direzione Lavori. Sono comprese le lavorazioni su materiali contenenti amianto.

Le lavorazioni suddette rientrano nella categoria OG6 classifica parte VI, tabella A dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

I lavori oggetto del presente Accordo Quadro consistono nell'esecuzione di tutte le prestazioni, urgenti o programmate, finalizzate alla manutenzione degli acquedotti e degli impianti afferenti le opere **del SIMR ricadenti nella regione Sardegna** e quindi a:

- assicurare il pronto intervento in caso di guasti sulle opere;
- garantire la manutenzione degli acquedotti e degli impianti presenti nella regione Sardegna (manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere del SIMR);
- garantire l'esecuzione di tutti quegli interventi che necessitano di imprese dotate di attrezzature personale e mezzi idonei alla manomissione stradale, alla riparazione delle condotte e al successivo ripristino dello stato dei luoghi;

Il tutto finalizzato a garantire la continuità e la regolarità dell'approvvigionamento idrico.

L'appalto prevede l'obbligo di garantire, se richiesto e previsto nel Contratto applicativo per l'intera durata del contratto, la reperibilità e il pronto intervento, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, secondo un criterio di turnazione, di squadre dotate dei mezzi necessari per interventi che rivestono carattere di urgenza.

I lavori potranno essere commissionati, nel loro insieme (scavo, ripristino, riparazione, posa) o per singola categoria di lavoro (solo scavo e ripristino, sola riparazione, sola posa), in funzione delle necessità tecniche di esecuzione



stabilite dalla Stazione Appaltante, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o costituire vincolo, oppure quando la Stazione Appaltante stessa dovesse procedere con personale interno o con altra ditta, specializzata nello specifico settore, alla sola posa in opera o riparazione delle tubazioni e/o impianti.

Le opere e i lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in località diverse e potenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organizzativo ed esecutivo.

L'Accordo Quadro è stipulato interamente a "misura" ai sensi dell'art. 32, dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, per cui i Prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e l'Elenco prezzi allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento P.S.C. costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

Per ragioni connesse ad una maggiore efficienza nell'esecuzione della prestazioni dei lavori di manutenzione delle opere del SIMR, ai sensi dell'art. 58, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, ogni operatore economico potrà concorrere per più lotti (lotti 1 e 2). Nel caso in cui un concorrente dovesse risultare primo in graduatoria per più lotti, ad esso potrà essere aggiudicato solo il lotto con importo economico maggiore avendo riguardo alla base d'asta, fatto salvo il caso in cui negli altri lotti non fosse possibile individuare un diverso aggiudicatario.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

ART 2. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai fini di cui all'art. 14, commi 4 e 16 del D.Lgs. 36/2023, l'importo a base di gara dell'Accordo Quadro, è pari a € 2.000.000,00 + IVA, di cui 1.341.192 € + IVA per lavori e 568.808 € + IVA per manodopera, non soggetti a ribasso ed € 90.000+ IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per ciascun lotto (lotto 1 e lotto 2), come riportato nella tabelle 1 e 2. Per la qualificazione dell'operatore economico si fa riferimento all'importo complessivo del rinnovo e del quinto d'obbligo : € 4.800.000 per ciascun lotto.

Ai soli fini della quantificazione del valore stimato dell'Accordo Quadro, dei due lotti (lotti 1 e 2), calcolato al lordo di tutte le opzioni di rinnovo ed estensione, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è pari presuntivamente ad 9.600.000,00 € + IVA di cui 5.061.144 € + IVA per lavori ed 2.578.856 € + IVA per manodopera, non soggetti a ribasso, 1.600.000 € per l'incremento del quinto, ed € 360.000,00 + IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, come riportato nella tabella 3.

I costi stimati della manodopera sono stati calcolati sulla base degli elementi indicati nell'elaborato progettuale Allegato 12 "Stima incidenza manodopera". Il contratto collettivo applicato è il CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini o altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto da indicare in sede di gara. Ai sensi dell'art. 57 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo di cui sopra oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Riguardo alla manodopera resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14, del citato Decreto legislativo n. 36/2023.

Il valore del presente Accordo è rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti applicativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, sommando il valore presunto di tutti gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa) dettagliati nella seguente tabella delle categorie di lavoro.

TABELLA 1 (Lotto 1)

Descrizione	Importo
Lavori Lotto 1	1.341.192 € + IVA
Manodopera Lotto 1	568.808 € + IVA
Costi della sicurezza Lotto 1	90.000,00 €+ IVA
Totale Lotto 1 base di gara	2.000.000,00 € + IVA



Quinto Lotto 1	400.000,00 € + IVA
Totale rinnovo Lotto 1	2.000.000,00 € + IVA
Quinto rinnovo Lotto 1	400.000,00 € + IVA
Totale importo valore stimato Lotto 1	4.800.000,00 € + IVA

TABELLA 2 (Lotto 2)

Descrizione	Importo
Lavori Lotto 2	1.341.192 € + IVA
Manodopera Lotto 2	568.808 € + IVA
Costi della sicurezza Lotto 2	90.000,00 €+ IVA
Totale Lotto 2 base di gara	2.000.000,00 € + IVA
Quinto Lotto 2	400.000,00 € + IVA
Totale rinnovo Lotto 2	2.000.000,00 € + IVA
Quinto rinnovo Lotto 2	400.000,00 € + IVA
Totale importo valore stimato Lotto 2	4.800.000,00 € + IVA

L'importo massimo stimato dei lavori da affidare con l'istituto dell'Accordo Quadro è pari all'importo indicato nella Tabella 3, al netto dell'Iva.
6

TABELLA 3 (Valore stimato Accordo Quadro)

Descrizione	Importo
importo valore stimato Lotto 1	4.800.000,00 € + IVA
Totale importo valore stimato Lotto 2	4.800.000,00 € + IVA
Totale importo valore stimato Lotti 1 e 2	9.600.000,00 € + IVA

Gli importi massimi non sono in alcun modo vincolanti, pertanto il Committente non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di Contratti Applicativi e di relativi Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detti importi totali. Non sarà previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo.

Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti. Ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Codice, ogni operatore economico potrà concorrere per più lotti. Nel caso in cui un concorrente dovesse risultare primo in graduatoria per più lotti, ad esso potrà essere aggiudicato solo il lotto con importo economico maggiore (lotto 1 o lotto 2) avendo riguardo alla base d'asta, fatto salvo il caso in cui negli altri lotti non fosse possibile individuare un diverso aggiudicatario.

ART 3. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023, parte vigente, vengono qui appresso indicate le categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali in cui è suddivisibile l'intervento in oggetto e i relativi importi, come indicate nella Tabella A dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 :



TABELLA. 3

CATEGORIA OG6 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023	IMPORTO € 4.800.000 <i>Incidenza della manodopera stimata del 29,78 % dell'importo dei lavori(*)</i>
--	---

(*) Considerato che le lavorazioni non sono esattamente determinate in sede di gara per l'affidamento del presente Accordo Quadro, l'incidenza della manodopera viene inserita come stima percentuale desunta dalle lavorazioni previste e dall'esperienza conseguita dall'Ente in appalti analoghi.

Poiché gli interventi oggetto di appalto non sono predeterminabili nella loro esatta natura ed ubicazione, detti importi parziali sono da ritenersi indicativi e validi ai soli fini della stima dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e dell'esperimento della relativa gara.

L'incidenza quantitativa delle tipologie di attività previsti dall'Accordo Quadro è riportata nel prospetto riepilogativo che segue. I dati rappresentati all'interno di tale prospetto forniscono un parametro di riferimento utile per la formulazione dell'offerta in sede di gara e sono dedotti dall'analisi storica degli interventi affidati negli anni precedenti.

I requisiti di qualificazione obbligatoria richiesti all'appaltatore per esecuzione dei lavori sono comprovati mediante possesso di attestazione SOA per le categorie e le classificazioni riportate nella tabella 3

N.B. Come sarà meglio specificato nel Disciplinare di Gara, i Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, dovranno indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA.

Ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 110 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

ART 4. DETTAGLIO LAVORAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ELENCO LAVORAZIONI PRINCIPALI LOTTO 1:

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PRESUNTO LAVORI (inclusa manodopera)	INCIDENZA LAVORO %	COSTO PRESUNTO MANODOPERA
RISCAVO A SEZIONE RISTRETTA E RINTERRO	199.431,50 €	10,44	21.940,50 €
INTERVENTO PREPARATORIO PER LA RIPARAZIONE DI PERDITA,	136.186,52 €	7,13	94.589,14 €
RIPARAZIONE LESIONI SUL CORPO O SUL GIUNTO DI TUBAZIONI IN C.A.	339.395,50 €	17,77	121.624,79 €
RIPARAZIONE DI CONDOTTE IN FIBROCEMENTO	297.523,00 €	15,58	71.791,20 €
ESECUZIONI DI TAGLI E SALDATURE SU TUBI IN ACCIAIO	262.970,13 €	13,77	61.074,84 €
FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI	359.816,00 €	18,84	54.253,11 €
INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE	289.327,31 €	15,15	118.184,53 €
INDENNITA' DI REPERIBILITA' E DI CHIAMATA	25.350,00 €	1,33	25.350,00 €



TOTALE	1.910.000 €	100	568.808 €
---------------	--------------------	------------	------------------

ELENCO LAVORAZIONI PRINCIPALI LOTTO 2:

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PRESUNTO LAVORI (inclusa manodopera)	INCIDENZA LAVORO %	COSTO PRESUNTO MANODOPERA
RISCAVO A SEZIONE RISTRETTA E RINTERRO	199.431,50 €	10,44	21.940,50 €
INTERVENTO PREPARATORIO PER LA RIPARAZIONE DI PERDITA,	136.186,52 €	7,13	94.589,14 €
RIPARAZIONE LESIONI SUL CORPO O SUL GIUNTO DI TUBAZIONI IN C.A.	339.395,50 €	17,77	121.624,79 €
RIPARAZIONE DI CONDOTTE IN FIBROCEMENTO	297.523,00 €	15,58	71.791,20 €
ESECUZIONI DI TAGLI E SALDATURE SU TUBI IN ACCIAIO	262.970,13 €	13,77	61.074,84 €
FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI	359.816,00 €	18,84	54.253,11 €
INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE	289.327,31 €	15,15	118.184,53 €
INDENNITA' DI REPERIBILITA' E DI CHIAMATA	25.350,00 €	1,33	25.350,00 €
TOTALE	1.910.000 €	100	568.808 €

In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono intendersi del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento e ragione per chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi.

Gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all'atto pratico si renderanno necessari e che saranno definiti, a seguito di stipula di apposito Contratto Applicativo, negli "Ordini di lavoro" (O.D.L.) trasmessi via fax o via e-mail ai recapiti indicati dall'Appaltatore.

L'importo totale degli affidamenti relativo alla suddetta categoria potrà subire delle variazioni in diminuzione, in base ai contratti applicativi emessi e alle quantità dei lavori effettivamente e regolarmente eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al comma 9 dell'art.120 del D.Lgs. n. 36/2023 (il c.d. quinto d'obbligo) e le condizioni previste dal presente Capitolato, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L'Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nel suddetto prospetto riepilogativo, né in valori assoluti, né in valori percentuali.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell'IVA di legge.

Nel partecipare alla gara il concorrente accetta che i prezzi d'elenco sono remunerativi per qualsiasi quantità venga ordinata dalla direzione lavori e non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa a causa di tale variabilità.

L'Accordo Quadro è stipulato interamente a "misura", pertanto, ai sensi dell'art. 32, dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo di ciascun gruppo di lavorazioni è desumibile dall'elenco prezzi che insieme all'elenco prezzi allegato al PSC costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

La migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia riportato nell'allegato 10 "Criteri valutazioni delle offerte".

Il ribasso d'asta sarà applicato alle prestazioni a misura, ai noli, ed al compenso per la reperibilità e il pronto intervento. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, c. 14 del D.Lgs. 36/2023.



Le prestazioni/contratti applicativi derivanti dall'accordo quadro saranno affidati senza avviare ulteriori confronti competitivi, alle condizioni di cui al presente capitolato e ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso offerto dall'aggiudicatario che diverrà pertanto il ribasso contrattuale a cui saranno soggette tutte le prestazioni da compiersi a valere sull'appalto.

I prezzi unitari dell'Elenco Prezzi di progetto sono estrapolati dal vigente Elenco Prezzi della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 13/03/2018, che si ritiene applicabile per eventuali "nuovi prezzi" che si rendessero necessari, ancorché non integralmente riprodotto: in caso di ripetizione o di voci di prezzo simili si applica quella espressamente contenuta nell'Elenco prezzi unitari allegato.

I prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l'altro tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (compresi, ovvero afferenti all'attività svolta da ciascuna impresa cioè DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

L'ENAS, nel corso di vigenza del presente Accordo Quadro, si riserva di indire nuovi appalti nel territorio, per l'esecuzione di lavori riguardanti nuove condotte od altri lavori.



ART 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'esecuzione dei lavori dovrà essere conforme alle indicazioni della Direzione Lavori e a quanto contenuto nel Capitolato Prestazionale, nella descrizione delle voci di Elenco Prezzi e, in generale, alle norme di buona tecnica; ogni prestazione dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi rispettando tutte le norme di legge e le disposizioni, anche amministrative, vigenti o che possano entrare in vigore durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro medesimo. L'Appaltatore dovrà altresì impegnarsi a collaborare con la Direzione dei Lavori allo scopo di agevolare l'esecuzione del singolo intervento e rispettare la relativa programmazione.

La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare lavori nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso, mentre l'Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto fino alla scadenza e/o alla concorrenza dell'importo di cui all'art. 5 del presente documento e negli atti in questo richiamati.

L'ENAS si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori che riterrà opportuni, come pure il diritto insindacabile di stipulare, per lavori contemplati nel presente Accordo Quadro, in vigenza del presente contratto, contratti anche con altre imprese e in tempi diversi, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Impresa esecutrice, per qualunque periodo e in tutto il territorio di competenza dell'Appalto.

L'esecuzione di tutti i lavori dovrà in generale garantire la regolarità dell'approvvigionamento idrico e la continuità dell'esercizio delle infrastrutture idriche oggetto d'intervento e, a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con la Direzione Lavori, tutte le metodologie d'intervento che risultassero necessarie al fine di eliminare totalmente o, in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

L'Appaltatore pertanto dovrà garantire, se richiesto e previsto nel Contratto applicativo, per l'intera durata del contratto il servizio di reperibilità e pronto intervento, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, di una squadra con adeguato numero di personale tecnico ed operativo, attrezzature e mezzi necessari per interventi che rivestono carattere di urgenza.

In ragione della fattispecie dell'appalto, si evidenzia che tutti gli interventi di cui al presente Accordo Quadro non sono predeterminati nel numero, ubicazione e natura e saranno individuati e comunicati dalla DD.LL. della Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'Accordo stesso, in base alle esigenze e alle necessità dell'Amministrazione.

L'accordo quadro ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per il Committente nei confronti dell'Operatore Economico con cui viene stipulato l'Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.

Il Committente assumerà obblighi nei confronti dell'Appaltatore esclusivamente con l'emissione dei contratti applicativi, stipulati secondo le condizioni generali previste nell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante affiderà all'Appaltatore, a seguito di apposito Contratto Attuativo, l'esecuzione degli interventi che riterrà opportuni e/o necessari, mediante l'emissione di specifici "Ordinativi di Lavoro" (OdL), discendenti dal Contratto Applicativo stesso, emessi dal Direttore dei Lavori ed inviati con i tempi e le modalità specificate nei successivi articoli.

Ogni singolo contratto applicativo sarà stipulato nel rispetto del presente Capitolato – Annesso disposizioni amministrative e del contratto di accordo quadro. Al contratto applicativo potrà essere allegato, se necessario, il progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante.

Al fine di definire l'importo dei contratti applicativi, verrà utilizzato il ribasso proposto in sede di gara da applicarsi alle voci di computo determinate sulla base dell'Elenco prezzi posto a base di gara, come eventualmente aggiornato al prezziario vigente al momento dell'affidamento del contratto applicativo.

L'accordo quadro prevede che i singoli contratti applicativi siano stipulati a misura .

Ciascun Ordine di lavoro all'interno di uno specifico Contratto applicativo, vincolante per l'Appaltatore all'atto della sua emissione, valevole quale consegna dei lavori, recherà la specifica dell'intervento da eseguire (località, modalità, priorità di intervento, ecc.) e le relative prescrizioni tecniche, come meglio specificato nel prosieguo.

L'Appaltatore risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato degli interventi effettuati rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione degli stessi, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri interamente a proprio



carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ivi compresi gli oneri sopportati dalla Stazione Appaltante per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio degli impianti e delle opere interessate.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente circa la presa in consegna e la conseguente realizzazione dei lavori indicati nell'Ordinativo di Lavoro, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro in argomento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggiore danno.

L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

L'Appaltatore accetta e si impegna sin d'ora ad eseguire le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante secondo quanto sopra indicato e appresso specificato – entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso – alle condizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti in esso richiamati.

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro, anche se non materialmente allegati:

1. il Capitolato Generale di cui al D.M.LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore;
2. il D.Lgs. n. 159/2011;
3. le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
4. il presente "Schema di contratto di accordo quadro – Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni amministrative (All. 02)";
5. il "Capitolato Speciale d'Appalto - Disciplinare tecnico (All. 03)";
6. l'"Elenco dei Prezzi unitari (All. 04)";
7. l'"Analisi dei prezzi (All. 05)";
8. la "Corografia delle opere del SIMR (All. 06)";
9. l'"Elenco delle opere del SIMR (All. 07)";
10. il "DUVRI (All. 08)";
11. le "Prime indicazioni per la Sicurezza (All. 09)";
12. "Criteri valutazione offerte" (All. 10);
13. "Schema di contratto" (All. 11);
14. "Stima incidenza manodopera" (All. 12);
15. "Schema di contratto applicativo" (All. 13);
16. "Patto di integrità" (All. 14);
17. le Polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Il computo metrico estimativo, il calcolo dell'incidenza della manodopera e i dati stimati su base statistica, sono riportati nel presente Capitolato ai soli fini della valutazione dell'oggetto/caratteristiche dell'appalto.

Una copia di tutti gli elaborati verrà sottoscritta dalle parti e custodita dall'ENAS. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti dell'ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dall'Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L'Appaltatore non potrà fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Sono compresi nell'Accordo Quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in particolare alle specifiche tecniche contenute nel Capitolato Prestazionale delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato.

Si intende che con l'avvenuta partecipazione alla gara l'Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati. L'esecuzione dei lavori è sempre e



comunque da eseguirsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell'arte; l'appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi.

ART 6. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

I lavori si svolgeranno nell'intero territorio regionale, come articolato **nei seguenti Sistemi del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale:**

Sistema 1 – Sulcis

Sistema 2 – Tirso

Sistema 3 – Nord - Occidentale

Sistema 4 – Liscia

Sistema 5 – Cedrino

Sistema 6 – Sud Orientale

Sistema 7 – Flumendosa – Campidano – Cixerri

Nello specifico le attività afferenti ai lotti riguardano:

LOTTO 1: Sistemi 2, 3, 4, 5 prioritariamente; sistemi 1, 6, 7 in secondo luogo.

LOTTO 2: Sistemi 1, 6, 7 prioritariamente; sistemi 2, 3, 4, 5 in secondo luogo.

ART 7. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata complessiva dell'accordo quadro è di due anni (730 giorni naturali e consecutivi), con decorrenza dalla data del verbale di consegna, e con opzione di rinnovo per un secondo biennio, entro i quali possono essere perfezionati contratti applicativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti applicativi, e comunque fino all'esaurimento del corrispettivo massimo previsto per lo specifico Accordo Quadro, ove intervenuto prima della scadenza del termine di cui al presente articolo.

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto applicativo quando è redatto e consegnato all'appaltatore il verbale generale di consegna lavori, non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 17, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, di avviare l'esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell'Accordo Quadro decorrerà dall'avvio della esecuzione d'urgenza del contratto con la sottoscrizione del primo Contratto applicativo e la trasmissione del primo Ordine di Lavoro. L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica, (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).

L'Amministrazione non è vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'accordo quadro. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'importo dell'accordo quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente schema di contratto; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui al presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 29 e ss. del presente schema di contratto.

L'appaltatore prende atto che la durata dell'appalto è subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte dell'Ente ed all'importo contrattuale e pertanto il contratto decadrà automaticamente e cesserà comunque di produrre effetti, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora l'Ente dovesse cessare l'esercizio delle opere in oggetto ovvero dovesse essere raggiunto anticipatamente l'importo contrattuale.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, di richiedere la proroga dell'Accordo Quadro per il periodo



massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta della S.A.

La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.

ART 8. RESPONSABILE DI PROGETTO

Il Responsabile di progetto ai sensi dell'art. del D.Lgs. 36/2023 è l'ing. Massimiliano Deledda.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI, ONERI DELL'APPALTATORE, DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART 9. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Capitolato l'Appaltatore dovrà tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell'esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni precedentemente esposte.

La partecipazione all'appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e edilizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d'arte dei relativi lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell'appalto. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli elaborati di progetto approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del c.c.

L'ENAS si riserva la facoltà di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone l'esecuzione ad altra Impresa ovvero eseguendoli in proprio senza che l'Impresa possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente capitolato. È inteso che per le opere eseguite in forza di tale facoltà l'Impresa sarà sollevata da ogni responsabilità relativa. La facoltà di scorporo totale o parziale potrà essere esercitata dall'ENAS anche nell'eventualità di sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso l'ENAS non riconoscerà alcun compenso, ma avrà la facoltà di rivalersi sull'Impresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori eseguiti e dalla cauzione.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere in costruzione, ai materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato dall'Appaltatore nell'ambito del cantiere. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovrà essere osservata la disposizione di cui all'art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori.

La mancata o incompleta osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà considerata mancanza di prova dei requisiti organizzativi richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere in qualsiasi fase della procedura l'Accordo Quadro per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e tutti i mezzi messi a disposizione dall'Impresa e per questo l'Impresa non può richiedere compensi o indennizzi a titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.

Per l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le direttive dell'ENAS ed agli ordini che dovranno venire imposti per particolari esigenze di servizio.



Le prestazioni richieste dall'Accordo Quadro non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata dei mezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. In tal caso detti mezzi e attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

Sede operativa

L'Impresa deve disporre di almeno una sede operativa ubicata in posizione tale da razionalizzare gli interventi sulle opere del SIMR, di cui all'art. 3 del presente Capitolato, dove siano ubicati i mezzi e le attrezzature dell'elenco riportato all'art. 52 del presente capitolato ed i materiali inerti necessari al rinterro, in modo da poter garantire l'intervento entro un'ora dalla richiesta di intervento della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà dimostrare in tempo utile per il perfezionamento dell'aggiudicazione di avere la disponibilità delle sedi operative aventi le caratteristiche richieste producendo i relativi atti catastali e/o contratti di locazione o atti di proprietà e tutto quanto ritenuto utile. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la sede operativa non sia rispondente a quanto richiesto dal Capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con la formalizzazione dell'Accordo Quadro.

Recapiti e reperibilità

È fatto esplicito obbligo all'Appaltatore di comunicare i seguenti recapiti:

- a) numero di telefonia fissa;
- b) numero di telefonia fissa adibito a ricevere fax in automatico;
- e) numero di telefonia mobile del Direttore Tecnico di Cantiere;
- d) un indirizzo di posta elettronica alternativa alla PEC dell'impresa per la ricezione degli OdL e comunicazioni da parte della Direzione dei Lavori;
- e) un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Appaltatore.

Non è ammesso l'uso della segreteria telefonica. La mancata risposta, in caso di comunicazione per intervento di emergenza, comporterà l'immediata applicazione della penalità prevista dal presente Capitolato per il mancato intervento.

Eventuali variazioni dei superiori recapiti, nel corso di validità dell'accordo quadro, dovranno essere, tempestivamente comunicati, per iscritto, alla Stazione Appaltante ed avranno efficacia trascorsi giorni 7 (sette) dalla data di consegna della comunicazione alla Stazione Appaltante medesima.

Inoltre, per garantire in qualsiasi momento gli interventi di pronto intervento, quando richiesto, l'Appaltatore deve predisporre un recapito telefonico funzionante 24 ore su 24 e garantire 24 ore su 24 (comprese festività, sabato e domenica) la disponibilità della squadra di pronto intervento munita dei mezzi d'opera e delle macchine operatrici atte a dare seguito a qualsiasi richiesta d'intervento.

Per detto servizio di reperibilità verrà riconosciuta, nei pagamenti in acconto, all'Appaltatore un'indennità di reperibilità, indicata tra le voci dell'Elenco Prezzi, per la disponibilità 24 ore su 24 della squadra di pronto intervento (n. 2 unità) un'aliquota giornaliera relativa ai giorni (feriali e festivi) computati da calendario nel periodo di emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori;

In aggiunta, per l'attivazione della squadra di pronto intervento (n. 2 unità) verrà corrisposta, a corpo, una indennità di chiamata, indicata tra le voci dell'Elenco Prezzi, volta a compensare, senza nulla escludere, le seguenti circostanze:

- interventi da effettuare mentre la squadra è impegnata ad operare in altro intervento;
- interventi nei giorni feriali oltre l'ordinario orario di lavoro, nei giorni festivi, il sabato e la domenica;
- interventi notturni.

Nell'indennità di chiamata sono compresi e compensati tutti gli oneri connessi, quali straordinari, lavoro notturno, indennità varie, ecc., la smobilitazione con messa in sicurezza del cantiere ove la squadra si trovi eventualmente ad operare al momento della chiamata, il trasferimento dei mezzi in cantiere ed ogni altro onere ed accessorio per dare seguito alla richiesta di pronto intervento.

I lavori eseguiti in pronto intervento (in qualunque giorno e orario), verranno compensati secondo le relative voci di Elenco Prezzi senza apportare alcuna maggiorazione.



ART 10. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'operatore economico nell'esecuzione dei lavori dovrà conformare la sua condotta al codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell'ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.1.2023.

ART 11. PATTO DI INTEGRITÀ

L'ENAS e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'ENAS e dall'Appaltatore, che si allega al presente contratto sotto l'allegato 13. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

ART 12. MODIFICA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall'art.120 del D.Lgs. 36/2023 "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia" e dall'art. 5 dell'allegato II.14 "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità" del medesimo decreto. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché l'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire, riservandosi l'Ente acque della Sardegna piena e ampia facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, le varianti previste nei casi e secondo le procedure indicate nell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, dall'art. 5 dell'allegato II.14, con esclusione di alcuni casi come meglio illustrato nel seguito. Le modifiche, nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo dispone la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore (art. 5, comma 5 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023).

L'ENAS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni dell'appalto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 9 art. dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023). Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a carattere risarcitorio, ai sensi degli artt. 210 "Accordo bonario per i lavori" e 212 "Transazione" del codice (art. 5 comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023). Se la variazione dipende invece da colpa dell'appaltatore, a questi spetterà solo il pagamento - ai prezzi relativi all'"Elenco Prezzi" allegato al Progetto esecutivo delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate. Le eventuali maggiori categorie di lavoro ordinate verranno compensate con le voci dell'elenco Prezzi allegato al contratto, come già sopra definito. Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci specifiche, si procederà alla formazione di nuovi prezzi secondo quanto disposto all'art. 5 comma 7 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP (art. 5 comma 9 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023). Eventuali varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore in corso d'opera sono disciplinate dal comma 10 dell'art. 5 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali e componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

ART 13. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 31 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, che si ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare, sono ricompresi:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;



- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'Appaltatore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dall'ENAS, sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del Capitolo speciale;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee, per l'apertura di passi carrabili provvisori, per l'apertura di cave di prestito e per i depositi dei materiali (sia da costruzione che provenienti dagli scavi e dalle demolizioni), nonché le indennità per eventuali danni causati dal passaggio di automezzi e personale su proprietà private e per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- k) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore è responsabile della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere;
- l) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo art. 110, comma 4, del Codice D.Lgs. n. 36/2023, che contemplano fra l'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;
- m) gli oneri generali e particolari previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e comunque quelli di seguito riportati:
 - n.1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti contabili e verbali in contraddittorio;
 - n.2. trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione che dovesse riscontare sulle opere interessate alle lavorazioni;
 - n.3. la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;
 - n.4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell'ambito del cantiere;
 - n.5. l'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti dell'Ente, qualora l'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresì inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;
 - n.6. l'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra necessità dell'Appaltatore;
 - n.7. tutte le opere provvidenziali, dovendo l'Appaltatore, anche senza specifiche disposizioni della D.L., adottare a sua cura e spese tutte le precauzioni che l'arte suggerisce per evitare danni a persone, animali e cose. Pertanto, l'Appaltatore dovrà far fronte a tutte le assicurazioni imposte dalle leggi e dai regolamenti. In ogni caso egli sarà il solo ed unico responsabile di qualunque danno possa verificarsi alle opere già eseguite o in via di esecuzione, con la sola eccezione dei danni di forza maggiore accertati nei modi e nei termini prescritti dall'art. 36 del presente Schema di Contratto;



- n.8. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;
- n.9. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'ENAS e il suo personale; di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'Impresa sarà unica responsabile sia penalmente che civilmente;
- n.10. la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell'Appaltatore a beni dell'Ente o di terzi; le spese per gli eventuali danni o rotture di qualsiasi tipo dovute alla inosservanza delle norme di procedura e cautela prescritte per la esecuzione dei lavori e quelle per i relativi interventi di riparazione. Tali spese, se inerenti a strutture della S.A., saranno addebitate all'Appaltatore e dedotte dall'ammontare dei vari Stati di Avanzamento;
- n.11. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e l'ottenimento dei relativi permessi e licenze necessari; le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possono recare danni, da effettuare tramite pompe o altri mezzi;
- n.12. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;
- n.13. provvedere all'espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell'inizio dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per almeno due anni le cure agronomiche necessarie per l'attecchimento degli stessi;
- n.14. provvedere alla fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e delle lanterne per i segnali notturni nei punti necessari sulle strade, in modo da rendere sicuro il transito degli automezzi e delle persone, ottemperando alle prescrizioni del Codice Stradale e delle norme di sicurezza, nonché alle particolari disposizioni che fossero impartite dalla Direzione Lavori. Qualora il lavoro non venisse eseguito totalmente dall'Impresa, ma con squadre operative dell'ENAS o di altra Impresa da esso indicata, la responsabilità della segnaletica rimane a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- n.15. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per l'eventuale provvista ed uso di materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della medesima;
- n.16. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati dall'esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l'esecuzione di adeguate opere provvisorie;
- n.17. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell'efficienza e continuità di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso l'intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate;
- n.18. l'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere preesistenti in genere, secondo le modalità operative di dettaglio preventivamente concordate con la direzione lavori e con i soggetti gestori delle suddette opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi soggetti, anche al fine di ridurre il più possibile i tempi di interruzione nell'erogazione del servizio, compresa l'esecuzione di scavi a mano in prossimità dei sottoservizi stessi, senza che spetti all'Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione nell'esecuzione delle opere che dovesse derivarne;
- n.19. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
- n.20. consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dell'ENAS per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione delle opere, nonché al personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dell'ENAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- n.21. nei limiti di cui all'art. 115 e di quanto contenuto nell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le spese per l'effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, a prescindere che siano essi obbligatori per legge, e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, o che si tratti di ulteriori prove ed analisi



disposte dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, compreso anche il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dall'ENAS;

- n.22. effettuare il montaggio e lo smontaggio dei cantieri, la pulizia e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;
- n.23. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall'Ente;
- n.24. la composizione in bozza del libretto delle misure e delle liste in economia secondo il proprio programma di contabilità e le indicazioni della D.L. prima della prevista emissione degli SAL. Le spese per l'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilità e alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale; gli oneri relativi alle stampe sono a completo carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di contratto;
- n.25. tutti gli oneri connessi all'effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzerà apposito verbale) di apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo, compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;
- n.26. su richiesta del direttore dei lavori, l'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;
- n.27. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell'ENAS debbano eventualmente eseguire altri lavori nell'ambito del cantiere, l'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- n.28. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo, la consegna al direttore dei lavori – entro il termine da questa stabilito – di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;
- n.29. prima della certificazione di conclusione dei lavori del singolo contratto applicativo, la consegna alla direzione lavori delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati obbligatori;
- n.30. prima della certificazione di conclusione dei lavori del singolo contratto applicativo, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore documentazione occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VVF, ecc.) degli impianti quali apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- n.31. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna da parte del competente servizio di gestione dell'ENAS, e comunque per non più di sei mesi;
- n.32. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'allegato II.15 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART 14. ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Non sono previste attività in carico all'appaltatore per gli adempimenti necessari all'asservimento e all'espropriazione degli immobili interessati dalle opere, da effettuarsi ai sensi del DPR n.° 327/01 e s.m.i

ART 15. GARANZIE

Garanzia provvisoria



La cauzione provvisoria, prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, prestata dall'appaltatore in sede di gara con le modalità prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando di gara, sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione dell'Accordo quadro come previsto dall'art. 117 comma 7 dello stesso codice.

L'importo della garanzia provvisoria non potrà superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso per i lavori oggetto di affidamento.

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto l'Appaltatore dovrà costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che deve essere costituita e depositata prima della stipulazione del contratto.

Si applicano tutte le previsioni e le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 con gli specifici richiami all'art. 106 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva verrà svincolata e restituita all'appaltatore dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque dopo dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fidejussione potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'Art. 117 co. 12 del Codice.

La garanzia copre i danni subiti e gli oneri sostenuti dalla Committente in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni previste nel Contratto ed in particolare:

a) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;

b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;

c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

d) i danni conseguenti alle altre inadempienze di obblighi contrattuali, quali in particolare il tempestivo intervento per il mantenimento del pubblico servizio.

Il Committente potrà disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto dall'Appaltatore senza necessità di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni previste nel presente Capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni della normativa vigente.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di firma del fideiussore.

La garanzia dovrà inoltre prevedere la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali ai sensi dell'Art. 79 e dell'Art. 98 del presente Capitolato, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

L'importo della garanzia è ridotto secondo i criteri fissati dall'Art. 93 del Codice.

L'eventuale cumulo delle riduzioni della garanzia in dipendenza del possesso di ulteriori certificazioni di qualità conformi alle norme europee non può comunque determinare l'azzeramento della garanzia stessa.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla escussione.



L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non può compromettere l'efficacia della garanzia.

Lo svincolo della cauzione definitiva è automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Polizza per danni da esecuzione e responsabilità civile contro terzi.

In conformità al comma 10 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a stipulare la seguente polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ed assicuri l'ENAS contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo le seguenti prescrizioni:

- per copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione A allegato al DM 123/2004 per un massimale pari all'importo del contratto (e quindi pari ad € 600.000,00), per € 200.000,00 per le opere preesistenti e per € 200.000,00 per demolizioni e sgomberi;
- per assicurazione della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (nella forma «Contractors All Risks» C.A.R.), conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione B allegato al DM 123/2004 con un massimale minimo di € 500.000,00 (diconsi Euro 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00in dipendenza delle particolari specificità del presente appalto (lavorazioni su strade ed aree pubbliche che espongono a maggiori rischi).

Se i contratti di assicurazione prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono mai opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale, le garanzie assicurative sono prestate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non può compromettere l'efficacia delle garanzie.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee.

L'Appaltatore dovrà trasmettere le suddette polizze all'ENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovrà essere formalmente comunicata alla società assicuratrice a cura dell'Appaltatore contraente.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;
- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui approvati ai sensi dell'art.117, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023, approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193;
- essere prestate, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.



ART 16. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E AI CONTRATTI APPLICATIVI

Le modifiche e le varianti saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 5 dell'Allegato II.14 allo stesso D.Lgs. 36/2023.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché l'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire, riservandosi l'Ente acque della Sardegna piena e ampia facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, le varianti previste nei casi e secondo le procedure indicate nell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'articolo 5 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, con esclusione di alcuni casi come meglio illustrato nel seguito.

Le modifiche, nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. In caso di modifiche al progetto allegato al contratto applicativo non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo dispone la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore.

Sono ammesse le varianti cosiddette "non sostanziali" ai sensi del comma 3, lett. b dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, nei limiti del 15% dell'importo contrattuale, nelle stesse categorie di gara, disposte dall'ENAS.

Per i lavori, servizi o forniture "supplementari" e le varianti in corso d'opera a causa di "circostanze impreviste e imprevedibili" (comma 1 lett. b e c dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023) i limiti per gli aumenti di prezzo sono stabiliti dal comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituirà grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore il manifestarsi durante l'esecuzione dei lavori di errori ed omissioni tali da pregiudicare in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. In tale caso ai sensi dell'art.122 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto. In tale evenienza la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti, riconosciuti utili dalla stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza di cui al comma 1 art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e del verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita.

Resta fermo il diritto della stazione appaltante di agire nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dei danni. Come previsto al comma 2 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 i prezzi potranno essere adeguati al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Come previsto al comma 3 dell'art.60 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Resta esclusa l'applicazione del primo periodo dell'art. 1664 del codice civile.

L'ENAS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni dell'appalto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 9 dell'art.120 D.Lgs. n.36/2023).

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a carattere risarcitorio, ai sensi degli artt. 210 "Accordo bonario per i lavori" e 212 "Transazione" del D.Lgs. 36/2023 (art.5 comma 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023).

Se le varianti dipendono da colpa dell'Appaltatore, a questi spetterà solo il pagamento – ai prezzi relativi all'Elenco Prezzi – allegato rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi Unitari o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati seguendo le disposizioni di cui all'art. 5 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore ed approvati dal responsabile unico di progetto RUP. I nuovi prezzi vengono formati desumendoli dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, vigente al momento dell'offerta.



Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d'asta praticato in sede di offerta. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'ENAS potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

L'ENAS si riserva la facoltà di procedere all'affidamento ad altre imprese di lavori pertinenti con quelli del Capitolato che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualunque natura.

La fine lavori complessiva del contratto avviene all'esaurimento dell'importo dell'accordo quadro, fatta salva la possibilità dell'aumento del "quinto d'obbligo".

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore ed approvati dal responsabile unico del progetto.

I nuovi prezzi vengono formati desumendoli dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, vigente al momento dell'offerta.

Qualora l'importo delle prestazioni aggiuntive oggetto del contratto applicativo rientri nel limite di un quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione.

ART 17. REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti sono fissi e invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro. Tuttavia ai contratti applicativi si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. In particolare è previsto l'adeguamento del prezzo nel solo caso e con le modalità indicate al comma 2 del citato articolo 60. Pertanto i prezzi potranno essere adeguati al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. Come previsto al comma 3 dell'art. 60 del Codice ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) Con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) Con riguardo ai contratti di servizi e forniture, agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie

Resta esclusa l'applicazione del primo periodo dell'art. 1664 del codice civile.

ART 18. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE

Per gli effetti del presente Accordo Quadro l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi del D.M. 145/2000, presso una sede che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro e si impegna a dare tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Progetto competente di eventuali variazioni

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 145/2000:

- l'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;
- l'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo l'Appaltatore comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante;
- quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'ENAS.

L'eventuale rappresentante dell'Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori all'Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).



Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dei Lavori potrà inviare le comunicazioni inerenti all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà indicare l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovrà rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell'ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Appaltatore.

Al fine della continua reperibilità l'Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

ART 19. DIREZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'allegato II.14 e del comma 3 dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori è preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al capitolato e al contratto, nel rispetto dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa normativa in materia.

Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con l'appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto.

I controlli e le disposizioni del DL non esimono l'appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza contrattuale all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti da leggi e norme vigenti.

All'appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla DL ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che è comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni della DL. E' fatto altresì salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

Al DL e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilità di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo.

La DD.LL. ha la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori.

Ha pure la facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

È salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di appalto.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.



ART 20. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE

All'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall'Appaltatore, competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In particolare, il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d'urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica l'art. 25 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare ai sensi del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 25, c. 3, dell'allegato II.12 del D.Lgs. n.36/2023.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, e deve essere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico, corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata all'ENAS prima della consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sarà reperibile. La mancata reperibilità del Direttore Tecnico del Cantiere potrà comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere è inoltre responsabile del rispetto e dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

ART 21. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovrà essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione dei lavori. Nello specifico, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale specializzato di provata esperienza e dotato dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere, che sia in grado di far sempre fronte, per professionalità e competenze specifiche, alle diverse categorie di lavoro. In ciascun cantiere dovranno essere presenti tutte le figure contemplate dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con le modalità prescritte nelle procedure complementari e di dettaglio contenute nel Piano Operativo di Sicurezza allegato al contratto.

Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dei Lavori prima che il personale medesimo venga impiegato in cantiere. Delle maestranze utilizzate in aggiunta o in sostituzione di quelle indicate nel vigente Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto ai sensi degli artt. 17, 26 e 29 e 100 del D.Lgs. 81/2008, deve essere trasmessa copia del modello UNILAV, delle attestazioni di partecipazione ai corsi specifici, a seconda della mansione ricoperta dal lavoratore, in maniera tale da non lasciare scoperte figure,



per ogni squadra operativa, dei preposti e dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza, di manovratori di macchine operative, di predisposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, ecc.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama l'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni caso qualora si verificasse la necessità di completare a regola d'arte, oltre l'orario regolamentare, lavorazioni già avviate, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L'organizzazione del personale è a completo carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore s'impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che venissero eventualmente emanate durante l'appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere.

Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell'appaltatore e si intendono integralmente compensati, quali oneri di contratto, con il prezzo offerto.

Ferme restando le responsabilità in merito dell'Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC, dal POS o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sarà immediatamente allontanato dalla DD.LL.

Il personale dovrà scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla DD.LL. per l'inizio e fine lavori quando questi interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti coinvolti nell'intervento. Pari comportamento sarà necessario in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della DD.LL. stessa o di personale ENAS ovvero di altra impresa.

Tutto il personale dell'impresa o che opera per suo conto dovrà sempre essere munito di tesserino identificativo apposto in modo visibile.

L'ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell'esecuzione dei lavori o danno all'Amministrazione.

In ogni caso l'Appaltatore sarà sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dall'attività o dalla negligenza del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Per l'esecuzione di tutti i lavori, l'appaltatore deve rendere disponibile per tutta la durata del contratto, nei giorni ed orari lavorativi, presso le sedi operative di cui allo specifico paragrafo successivo, almeno una squadra operativa completa, composta da personale dipendente con la presenza, se ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per lo specifico intervento da eseguire, delle figure e connesse attrezzature riportate al punto specifico del disciplinare.

Dovrà inoltre rendere disponibile per tutta durata del contratto presso le sedi operative di cui allo specifico paragrafo, compresi giorni festivi ed ore notturne, almeno una squadra operativa completa, definita *squadra di pronto intervento*, composta da personale dipendente, equipaggiata con attrezzatura e mezzi idonei all'esecuzione di lavorazioni di riparazione su tubazioni di qualunque materiale e diametro, sulle apparecchiature degli impianti dell'ENAS e sulle murature di vasche e serbatoi, giudicati improrogabili dalla Direzione lavori in quanto pregiudizievoli della sicurezza di beni e persone.

Tale ultima squadra potrà essere impiegata nelle operazioni ordinarie di cui al presente Accordo, con l'obbligo di rendersi disponibile negli orari feriali di lavoro all'intervento di urgenza/pronto intervento anche in tali orari, previa messa in sicurezza delle opere eventualmente interessate dall'intervento ordinario.

L'ENAS può effettuare in ogni tempo le verifiche necessarie, anche con riferimento al personale (con relative qualifiche ed esperienza): nel caso in cui la squadra di lavoro non sia dotata del personale minimo previsto dal (con relative qualifiche ed esperienza) la stazione appaltante contesta la difformità ad applica le penali previste dal Capitolato.

L'Impresa fornirà all'ENAS l'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità ed esperienza; l'esecuzione degli interventi dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza. L'Impresa è comunque responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti.

Del comportamento del personale risponderà, a tutti gli effetti, l'Appaltatore.

Impegni dell'operatore economico



L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'art. 2 del presente Disciplinare di gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 a:

- a) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine, il concorrente specifica, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da inserire nell'offerta tecnica e non soggetta a valutazione, le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui alle lettere a) e b) del presente punto.

CAPO III – ESECUZIONE DEI LAVORI

ART 22. STIPULA DEL CONTRATTO

L'accordo quadro viene stipulato entro 60 giorni, alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2024.

E' in ogni caso prevista la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Codice.

ART 23. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI: CONTRATTI APPLICATIVI O ORDINI DI LAVORO (ODL)

I singoli appalti oggetto dell'accordo Quadro saranno affidati al soggetto aggiudicatario con applicazione delle condizioni previste nell'Accordo Quadro, nonché nel Capitolato.

L'Accordo Quadro prevede che **i singoli contratti applicativi siano stipulati a misura.**

L'affidamento dei singoli appalti avverrà tramite la sottoscrizione di contratti applicativi – nel seguito altrimenti detti ORDINI DI LAVORO (OdL). Essi dovranno essere firmati per accettazione dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario o suo delegato munito dei necessari poteri e restituiti al referente della commessa della committenza. Il ritardo o il rifiuto da parte del soggetto aggiudicatario di accettare gli OdL saranno considerati rispettivamente ritardo dei Lavori o inadempienza contrattuale.

In particolare il soggetto aggiudicatario non può rifiutarsi di eseguire qualunque lavoro assegnato con OdL purché rientrante nell'oggetto del Contratto, incluso l'avvio in via di urgenza per ogni intervento affidato.

Considerato l'importo complessivo dei lavori, il **soggetto aggiudicatario dovrà essere in grado di assolvere - per tutta la durata dell'Accordo Quadro - agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione contemporanea di più contratti applicativi.**

Ai fini di tale conteggio, non si considereranno gli interventi i cui lavori alla data di emissione del nuovo contatto applicativo risultino essere in sospensione o per i quali sia già stato sottoscritto un verbale di ultimazione.

Per contro, la stazione appaltante non si assume alcun impegno nei confronti dell'appaltatore riguardo la continuità e la quantità dei lavori da eseguire, né, pertanto, a garantire un numero minimo di OdL.

Nel caso in cui l'aggiudicatario del contratto di Accordo Quadro sia costituito in raggruppamento temporaneo di impresa o in associazione temporanea di impresa (per comodità si indica "ATI" nel seguito), la procedura relativa agli Ordini di Lavoro da parte di ENAS nei confronti dell'appaltatore è la seguente:



- Gli ordini di lavoro vengono emessi all'operatore economico, singolo o raggruppato, riportando nel modulo OdL, nel caso di raggruppamento, anche la denominazione dell'intero ATI.
 - L'operatore economico restituisce l'ODL firmato per accettazione al referente e al RUP della commessa della committenza, indicando gli estremi dell'impresa e (se del caso) delle imprese dell'ATI che parteciperanno alla realizzazione dell'intervento di cui allo specifico OdL.
 - L'impresa Mandataria dovrà risultare presente in tutte le commesse, anche se solo per attività di coordinamento.
 - Nella notifica preliminare relativa all'intervento di cui allo specifico OdL verranno inserite le imprese dell'ATI comunicate dalla Mandataria, compresa la Mandataria stessa, anche se non partecipante in modo attivo alle lavorazioni, ma in qualità di coordinatrice.
 - Tutte le imprese inserite in notifica preliminare dovranno produrre il proprio Piano Operativo di Sicurezza relativo allo specifico intervento di cui all'OdL e relativo alle lavorazioni che verranno eseguite da ciascuna impresa. Se la Mandataria non partecipa in modo attivo alle lavorazioni, deve comunque produrre il proprio POS per le attività di coordinamento.
 - I Piani Operativi di Sicurezza di ciascuna impresa di cui sopra verranno trasmessi a ENAS esclusivamente dalla Mandataria, che ha la responsabilità, del coordinamento fra gli stessi e della corrispondenza fra questi e i documenti di progetto.
 - Tutti i documenti contabili, verbali temporali, etc. relativi allo specifico intervento di cui all'OdL devono essere firmati dalla Mandataria.
- È facoltà della Committente, nel rispetto del dettato normativo, affidare i lavori prima della stipula del contratto di Accordo Quadro. Non verranno contabilizzati lavori che non trovino corrispondenza negli OdL emessi dalla Committente.

ART 24. CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'esecuzione dei lavori/servizi oggetto di affidamento, di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, avverrà a seguito di specifici Contratti applicativi.

Il Contratto applicativo dovrà contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

- a. l'oggetto e la tipologia degli interventi da eseguire;
- b. il periodo di vigenza del contratto stesso;
- c. la descrizione e la consistenza delle lavorazioni e/o delle forniture in opera;
- d. l'importo presunto dei lavori affidati con indicazione dei relativi costi della sicurezza per l'attuazione delle misure previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Ogni specifico Contratto Applicativo potrà prevedere l'emissione da parte della Direzione dei Lavori di appositi Ordinativi di Lavoro (OdL), non predeterminati nel numero ma individuati progressivamente a seguito delle necessità di manutenzione dalla Stazione Appaltante che saranno trasmessi di volta in volta all'Appaltatore tramite e-mail o PEC. Essi hanno la valenza di contratti attuativi ai sensi di legge e sono vincolanti per l'Appaltatore all'atto della loro emissione.

Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) relativi al Contratto applicativo dovranno contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

- a. la localizzazione esatta dell'intervento
- b. il cronoprogramma dei lavori, nei casi di maggiore complessità;
- c. i termini di inizio e ultimazione dei lavori;
- d. le prescrizioni riguardanti le misure e le precauzioni da adottare ai fini del rispetto delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (DUVRI eventualmente integrato al caso specifico o eventuale Piano di sicurezza e coordinamento e/o POS integrato al caso specifico);
- e. le eventuali indicazioni e/o prescrizioni relative alla tutela ambientale.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione agli ordinativi emessi dalla DL, secondo la propria organizzazione ma nel rispetto del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

I lavori, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori contenuti nell'Ordinativo di Lavoro dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto.

Sia l'Appaltatore che il suo Direttore Tecnico di Cantiere devono ottemperare esclusivamente alle direttive del Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione e del Direttore dei Lavori o suoi assistenti di cantiere. L'esecuzione



di lavori disposti da qualunque altro soggetto diverso dal Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione o dal Direttore dei Lavori o suoi assistenti di cantiere, non sarà riconosciuta dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del Direttore dei Lavori; in tema di sospensione dei lavori si applica quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante detti Ordinativi di Lavoro, ciascuno dei quali indicherà in dettaglio, come meglio di seguito specificato, l'intervento da eseguire.

Il Direttore dei Lavori, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ove necessario, dovrà indicare negli ordinativi di lavoro emessi il tipo di allestimento di cantiere in funzione della tipologia e della tempistica presunta per la realizzazione degli interventi ordinati.

Le attività possono prevedere l'accesso degli addetti dell'Impresa in locali sospetti di inquinamento e/o confinati, con frequenza variabile. Per tale motivo le attività ricadono nell'ambito di applicazione del D.P.R. 177/2011, quindi la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto di tutti i requisiti della norma citata, in particolare nella dotazione di DPI, nella formazione del personale, nella destinazione di operatori alle attività, nella definizione e nell'applicazione di procedure di gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le lavorazioni previste nell'Ordinativo di Lavoro comprese le opere di scavo, la posa/riparazione di tubazioni, apparecchiature e manufatti in genere, il rinterro e il ripristino occorrenti per ristabilire le normali condizioni di sicurezza dei luoghi e, se del caso, le regolari condizioni di traffico veicolare.

ART 25. TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'ORDINATIVO DI LAVORO

Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) di ogni Contratto applicativo verranno emessi dalla Direzione dei Lavori ogni qualvolta la stessa lo riterrà necessario, potendosi verificare anche la possibilità che tra un OdL e il successivo intervenga un periodo di inattività, senza che per questo l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Viceversa, potranno essere richiesti più interventi che prevedono attività lavorative in cantieri anche tra loro distanti e i cui tempi di esecuzione potranno anche coincidere.

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere ad organizzare squadre e mezzi d'opera per soddisfare le richieste del Committente nel rispetto dei tempi comminati; in difetto, saranno applicate le penali di cui all'art. 39 del presente Capitolato. Ciascun OdL sarà relativo all'esecuzione di un singolo intervento.

In ciascun Ordinativo di Lavoro, conseguente al Contratto applicativo, saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori.

Le attività oggetto dell'Ordinativo di Lavoro (OdL), devono essere ultimate entro i termini che verranno nello stesso OdL riportati. Nelle ipotesi di esecuzione di lavori in via d'urgenza, questi dovranno essere avviati ed eseguiti immediatamente dopo la richiesta di ENAS.

A tal fine l'Ordinativo di Lavoro contiene le date di avvio e ultimazione dei lavori ed ha in allegato la documentazione tecnica che la DD.LL. ritiene necessaria per esplicitare le lavorazioni da eseguire.

Nel computo del termine non verrà conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative istanze fino all'effettivo rilascio.

Rimangono però compresi nel computo del suddetto termine i periodi di interruzione dell'iter autorizzativo eventualmente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti dall'Appaltatore (carenze, omissioni, difetti di istruttoria delle pratiche autorizzative, ecc.).

L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione di ENAS, al termine dei lavori, tutto quanto oggetto dell'appalto, integro, nuovo, ultimato e posato a perfetta regola d'arte, funzionante.

I lavori relativi ad ogni singolo intervento (programmato o d'urgenza) si intenderanno ultimati dopo la realizzazione di tutte le lavorazioni connesse, compresi i ripristini definitivi, salvo diversa disposizione scritta della stazione appaltante in casi del tutto residuali.

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo si darà atto mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.



È esplicito patto contrattuale che tutti i lavori oggetto del presente appalto debbano essere eseguiti con moderni e perfezionati mezzi meccanici, di produttività e numero tali da assicurare l'esecuzione a perfetta regola d'arte, ed entro i tempi stabiliti, dei lavori oggetto di affidamento.

Nell'Ordinativo di Lavoro, se necessario, potrà essere richiesto anche l'aggiornamento dei documenti inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavori e la gestione delle interferenze in cantiere, aggiornamento propedeutico all'effettivo avvio delle lavorazioni in cantiere.

Nei prezzi contrattuali si intendono comprese le eventuali lavorazioni a mano per quelle categorie di lavoro la cui entità o qualità non consenta l'uso di macchine.

Le prescrizioni tecniche relative all'esecuzione di ciascun intervento (tipologia, forma, dimensioni, ecc.), oltre a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella descrizione delle singole voci di Elenco Prezzi, saranno definite dalla Direzione dei Lavori nell'Ordinativo di Lavoro, riservandosi l'Amministrazione di apportare tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero ritenute necessarie ed opportune, a suo insindacabile giudizio, anche nel corso dei lavori stessi.

Per tutta la durata dei lavori, dall'emissione dell'OdL e fino alla conclusione dell'intervento in esso indicato, l'Appaltatore dovrà approntare tutti i mezzi e porre in atto le cautele necessarie per mantenere in sicurezza il cantiere e preservare la pubblica incolumità e il regolare flusso del traffico veicolare, restando egli responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni che possano essere arrecati a terzi, persone o cose.

ART 26. TERMINE PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi ed è stabilito nei documenti dei singoli Contratti Applicativi. In detto tempo è compreso quello eventualmente necessario all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori. Nel calcolo del tempo, il Contratto Applicativo tiene conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli Contratti Applicativi, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere. L'Appaltatore dovrà altresì garantire il rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel programma esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al Contratto Applicativo.

In caso di ritardo di oltre 30 giorni dell'avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte del DL, si avvia la procedura prevista dall'articolo 122 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dalla Stazione Appaltante, a seconda del singolo Contratto Applicativo, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. A termine dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla DL, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire tutto il materiale informativo a documentazione dell'esecuzione dell'intervento con descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti nonché le relative certificazioni di conformità. Tale materiale potrà anche essere utilizzato a scopi divulgativi dalla Stazione Appaltante. Per ogni Contratto Applicativo relativo all'esecuzione dei lavori, dalla data di ultimazione degli stessi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di collaudo provvisorio. N.B. Quando richiesto specificatamente nell'OdL o prescritto dalle Autorità locali, i lavori dovranno essere iniziati e/o continuati in ogni momento anche di notte e in giorni festivi e con più turni lavorativi giornalieri. Ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023, la durata dei lavori può essere modificata nei limiti di cui alla normativa vigente.

ART 27. CONSEGNA DEI LAVORI DEL CONTRATTO APPLICATIVO

La consegna dei lavori si intende effettuata con la sottoscrizione del contratto e deve risultare da verbale di consegna redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;



- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salva l'ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'ENAS avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia prestata dall'Appaltatore.

ART 28. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI – ORDINATIVO DI LAVORO (OdL)

L'affidamento delle specifiche attività richieste all'Appaltatore in ciascun Contratto applicativo (rientranti nelle tipologie descritte nell'Art. 3 del presente Capitolato) avverrà, di volta in volta, attraverso l'emissione di singoli Ordinativi di Lavoro, nei quali saranno stabiliti l'esatto oggetto dell'Ordinativo di Lavoro ed il tempo utile per l'ultimazione delle attività in esso previste. Detti Ordinativi sono integrazioni del Verbale di Consegna dei Lavori di cui al successivo Art. 29.

Le opere oggetto del presente Capitolato sono necessarie per assicurare il regolare funzionamento di un pubblico servizio, per cui l'Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi richiesti dal Committente e riportati in ogni Ordine di Lavoro emesso, in modo tale da eliminare tempestivamente ogni situazione di pericolo e/o l'interruzione del servizio.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad indicare al Committente il nominativo dell'effettivo esecutore dell'opera (Appaltatore o subappaltatore autorizzato) per ciascun Ordinativo di Lavoro.

L'Appaltatore, nel caso in cui intenda procedere all'esecuzione dell'intervento assegnato con la presenza di più Imprese esecutrici, dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Committente fornendo adeguata motivazione nelle modalità indicate da quest' ultimo. È facoltà del Committente rifiutare la richiesta dell'Appaltatore ed in questo caso l'intervento dovrà comunque essere programmato con un unico esecutore. Nel caso invece di accoglimento della richiesta dell'Appaltatore l'attività potrà iniziare solo a seguito della comunicazione e esplicito consenso del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento è prevista la possibilità di presenza contemporanea di più imprese nei casi di Ordinativi di Lavoro che comportino la rimozione e bonifica amianto. In tali casi la richiesta dell'Appaltatore di cui sopra viene accolta d'ufficio, fatta salva la necessità di esplicita autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il quale dovrà preventivamente valutare la necessità di contestualizzare il Piano di Sicurezza alle specifiche esigenze del caso.

Il mancato rispetto di quanto sopra riportato sarà considerato una grave inadempienza e causerà l'applicazione di provvedimenti e penalità nei confronti dell'impresa secondo i criteri riportati nell'Art. 39 del presente Capitolato.

In caso di lavori di somma urgenza o interventi di priorità 2 e 3, come definiti all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, sia nelle ore diurne che in quelle notturne e/o festive, l'intervento dovrà essere garantito nei tempi e nei modi indicati e la comunicazione all'Appaltatore potrà anche essere anticipata verbalmente (telefono, sms, messaggio Whatsapp o altro sistema informale) con l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di provvedere immediatamente, nei termini e con le modalità stabilite nel presente Capitolato, in qualsiasi momento ed in qualsiasi località, alla messa in sicurezza dei luoghi, alla collocazione dei richiedi segnali e alla esecuzione dell'intervento se ritenuto necessario dal Committente.



La priorità dell'intervento è stabilita ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del Direttore dei Lavori; in tema di sospensione dei lavori si applica quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.



ART 29. CONSEGNA DEI LAVORI

Si richiama l'allegato II.14 « Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità » del D.Lgs. 36/2023.

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto. La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

In sede di consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, è previsto l'obbligo per l'Appaltatore di presentare il "Programma di esecuzione dei lavori" previsto dall'art. 1 comma 1 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'ENAS potrà eventualmente procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge n. 120/2020, con la contestuale sottoscrizione del primo Contratto applicativo e la trasmissione del primo Ordinativo di lavoro.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Data la natura dei lavori, consistenti nella manutenzione straordinaria di opera in esercizio ai fini dell'assolvimento di servizio pubblico essenziale, sarà altresì facoltà dell'ENAS disporre la consegna parziale di cui all'art. 3 comma 9 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, anche in più tempi successivi, con verbali di consegna parziale, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

In ogni caso, a pena di decadenza, l'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all'atto della firma dello stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformità, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 .

ART 30. CONSEGNA ANTICIPATA

Si richiama l'art. 24, Sezione III dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle seguenti condizioni:

- a) siano state previste le prove previste dal Capitolato;
- b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro

A richiesta dell'Amministrazione, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

ART 31. GARANZIA DELLE OPERE

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle ditte costruttrici o fornitrici dei manufatti, apparecchiature, attrezzature e materiali vari impiegati nell'opera, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.

Conseguentemente l'appaltatore assume l'obbligo di effettuare, durante il periodo di garanzia, a sua cura e spese e nei tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria modifica, messa a punto, regolazione, sostituzione, rifacimento o riparazione delle opere e materiali vari e ogni altra riparazione o sostituzione che siano da far rientrare nella garanzia stessa.



Il periodo di garanzia, salvo quanto previsto al successivo comma, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole, a seconda del tipo di attività svolta. Il periodo di garanzia sarà, però, di dieci anni nelle ipotesi previste all'art. 1669 del Codice Civile (Rovina e difetti di cose immobili).

I risultati positivi di eventuali verifiche che venissero effettuate dalla stazione appaltante non fanno venire meno le responsabilità dell'appaltatore conseguenti a vizi occulti delle opere e/o comunque attività eseguite o conseguenti a difetti non rilevabili in sede di accertamento, relativi alle attività oggetto dell'appalto.

Per l'intera durata del periodo di garanzia l'appaltatore sarà comunque responsabile ad ogni effetto degli eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzione dei lavori o per le cause da essa conseguenti.

In particolare, l'appaltatore dovrà demolire e rifare a totale sue spese le opere che, a giudizio della stazione appaltante, risultassero essere state eseguite senza il rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni date dalla stazione appaltante medesima e/o con materiali difettosi e/o in quantità e/o qualità inferiori in confronto alle prescrizioni o alle norme tecniche di esecuzione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere da parte di terzi o attribuibili all'azione di terzi.

Resta espressamente pattuito che l'ENAS, in tutti i casi in cui l'appaltatore ometta prestazioni derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, avrà diritto di disporre della cauzione e/o delle ritenute a tal fine predisposte e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART 32. GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiamano l'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

- per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d'acqua, l'evento sarà considerato eccezionale solo se la pioggia abbia avuto intensità superiore a quella avente, nella medesima località, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni;
- l'indennizzo sarà limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in contabilità;
- l'indennizzo per i danni alle opere è in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

I materiali approvvigionati in cantiere e a piè d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all'esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso l'Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d'uso etc.). L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'ENAS.



ART 33. CONCLUSIONE DEI LAVORI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Al completamento dei lavori del singolo Contratto applicativo si procederà a certificare l'avvenuta conclusione dei lavori previsti. Si potrà procedere, quindi, all'eventuale presa in consegna anticipata delle opere realizzate ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dei lavori, se del caso:

- copia di tutta la documentazione finale relativa ad apparecchiature idrauliche e/o elettromeccaniche fornite, compresi:
 - specifiche tecniche;
 - schemi e istruzioni di montaggio e smontaggio;
 - dettagli delle sequenze di montaggio, smontaggio, posa e controllo carpenteria, manovra e piazzamento pezzi, allineamento ed accoppiamento;
 - manuali di avviamento con le prescrizioni per le tarature, controlli, procedure di messa in servizio e di primo esercizio;
 - manuali di esercizio, uso e manutenzione definitivi, corredati di schemi e disegni;
 - documentazione finale di montaggio e avviamento;
 - certificati di omologazione e collaudo;
 - altre certificazioni di legge.

ART 34. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

All'atto della consegna e per l'intera durata del Contratto di Accordo Quadro, con riferimento ai singoli Contratti applicativi, potranno essere emanati Ordini di Servizio mediante i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dei Lavori.

L'Ordine di Servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel Registro di Contabilità secondo le norme di legge.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualità ivi previsti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, esclusivamente secondo le modalità di cui all'Art. 9 del presente Capitolato. Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora il Committente rilevi che l'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso alle attività, lo stesso potrà assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza dei lavori entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere.

Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, il Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile.

Resta inteso che la mancata formulazione da parte del Committente di contestazioni in merito all'esecuzione degli interventi, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui sopra, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell'Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

ART 35. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Si richiama l'art. 121 D.Lgs. n. 36/2023.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori potrà disporre visite al cantiere, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le



necessarie disposizioni all'Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che l'ENAS abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In ogni caso, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori, salvo che la sospensione medesima non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore.

In caso di sospensione parziale dei lavori, i termini contrattuali sono differiti del numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto.

ART 36. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE

Il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del documento o dalla disposizione della stazione appaltante a cui si vuole opporre riserva o comunque dall'evento ritenuto lesivo. Resta contrattualmente stabilito che non saranno ammissibili richieste postume e che eventuali riserve non tempestivamente comunicate si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Per le riserve relative alla contabilizzazione dei lavori, il termine dei 15 giorni sopra esposto si intende decorrente dalla data di ricevimento (anche a mezzo e-mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso dalla stazione appaltante.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e restituita dall'appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di servizio e penali devono essere iscritte anche negli elaborati di contabilità mensile all'atto della firma immediatamente successiva all'atto cui si vuole opporre riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni fissato. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.



ART 37. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si obbliga a presentare all'ENAS, in sede di consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, il "Programma di esecuzione dei lavori", redatto in coerenza con il cronoprogramma allegato al contratto applicativo o ordine di lavoro, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il Programma di esecuzione dei lavori dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficoltà insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici, delle condizioni atmosferiche oltre che dei previsti periodi di inattività, parziale o totale, a seconda dell'organizzazione dei lavori da parte dell'Appaltatore, durante il periodo irriguo. Il Programma in questione dovrà essere altresì corredato dal dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, compresi i principali impianti di cantiere e le installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il Programma di esecuzione dei lavori è impegnativo per l'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga ad adottare le modifiche al Programma di esecuzione dei lavori che venissero richieste dal Direttore dei lavori in quanto da quest'ultimo ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorità. Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e così pure circostanze impreviste, l'Appaltatore dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà dell'ENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti. Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, garantisca la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito all'art. 26 "Termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori" del presente Capitolato. L'Appaltatore è espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire parti di opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore è tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato del Programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori. Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e dettagli costruttivi particolareggiati dell'opera medesima, laddove preventivamente richiesti.

ART 38. PROROGHE

Si richiama l'art. 121, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023: "L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito". Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: • il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; • l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover fare, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; • il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; • il tempo necessario per il rilascio delle eventuali autorizzazioni a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori; • il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato; • le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; • le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente; la realizzazione delle misure di sicurezza, previste dai Piani e dalla normativa vigente.

ART 39. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore, sono previste le seguenti penali pecuniarie:



1) Ritardo dell'inizio dei lavori programmati:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell'inizio di ogni singolo lavoro come da Ordinativo di Lavoro (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).

2) Ritardo dell'inizio dei lavori urgenti e/o in reperibilità:

€ 100,00 (euro cento) per ogni ora, o frazione di ora, di ritardo nell'inizio di ogni singolo lavoro urgente e/o in pronto intervento a partire dal tempo massimo previsto dal presente Capitolato e comunque fino ad un massimo di tre ore dalla chiamata (per ogni ora/frazione di ora e per ogni evento riscontrato). Oltre le tre ore di ritardo si ricade nella fattispecie di "Mancata reperibilità".

3) Ritardo nell'ultimazione lavori:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori così come stabilito nel singolo ordinativo lavori (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).

4) Mancata presenza incaricato dell'appaltatore:

€ 50,00 (euro cinquanta) per la mancata presenza dell'incaricato/referente dell'appaltatore presso la zona di intervento se richiesta la sua presenza dal personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

5) Mancata reperibilità:

da € 500,00 (euro cinquecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) per la mancata reperibilità con conseguente mancato o ritardato inizio dei lavori urgenti, dopo le due ore dalla chiamata, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato). Si somma alla penale per "Ritardo dell'inizio dei lavori in reperibilità".

6) Inadempienza nella composizione della squadra:

da € 100,00 (euro cento) ad € 300,00 (euro trecento) per l'inosservanza della composizione della squadra di lavoro rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10.3 del presente Capitolato, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

7) Inadempienza nella dotazione di mezzi, attrezzature, forniture:

da € 50,00 (euro cinquanta) ad € 500,00 (euro cinquecento) per l'inosservanza della dotazione di mezzi, segnaletica, forniture ed attrezzature rispetto ai minimi di cui all'art. 6 del presente Capitolato, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (per ogni evento riscontrato).

8) Rifiuto dell'esecuzione lavori:

da € 1.000,00 (euro mille) ad € 3.000,00 (euro tremila) per il rifiuto dell'esecuzione di lavori, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (per ogni evento riscontrato).

9) Mancato o errato intervento di messa in sicurezza:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 2.000,00 (euro duemila) per il mancato o ritardato (oltre le sei ore) o errato intervento per la messa in sicurezza (posa segnaletica e/o ripristini) nel caso di avvallamenti su scavi eseguiti ed a seguito di richiesta della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

10) Inosservanza delle misure e procedure di sicurezza:

da € 100,00 (euro cento) ad € 1.000,00 (euro mille) nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza (se nominato) o la direzione lavori o il personale designato dalla stazione appaltante dovesse riscontrare il mancato utilizzo e/o l'irregolare adempimento delle misure di sicurezza e delle norme di buona tecnica e/o il mancato rigoroso, completo e regolare espletamento della procedura, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

11) Mancato o ritardato approvvigionamento materiali:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) nel caso di utilizzo della procedura di cui al precedente art. 12, proporzionalmente alla gravità dell'inadempimento, da valutarsi da parte dell'ENAS, sia in termini quantitativi sia in termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).

12) Errata esecuzione o esecuzione non a regola d'arte dei lavori:

da € 150,00 (euro centocinquanta) ad € 3.000,00 (euro tremila), oltre all'integrale rifacimento del lavoro, nel caso di utilizzo di materiali (per qualità e quantità) e/o tipologia di posa e/o rinterri/ripristini e/o tracciati e quant'altro anche solo parzialmente non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o agli ordini impartiti e/o in generale non eseguiti a perfetta regola d'arte, da valutarsi da parte dell'ENAS, sia in termini quantitativi sia in termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).

Qualora l'appaltatore non esegua, anche in parte, i lavori ordinati dalla stazione appaltante, la stessa si riserva di provvedere per proprio conto all'esecuzione d'ufficio addebitando all'appaltatore il costo dei lavori, le penali, gli eventuali maggiori costi rispetto ai prezzi contrattuali: il tutto aumentato del 20% (venti per cento) per spese generali.

Le penali, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti di ordinaria contabilità a debito dell'appaltatore. Le penali hanno natura risarcitoria e non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, (vedi art. 126, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023), pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.



La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione delle stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale l'appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla stazione appaltante.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del procedimento la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

ART 40. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare l'art. 119. Si richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la Legge n. 646/82 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 21 di quest'ultima, nonché il DL 77/2021, come convertito dalla L. 29.07.2021 n. 108, con particolare riferimento all'art. 49 *Modifiche alla disciplina del subappalto*.

Risulta in particolare:

- l'abolizione della quota massima subappaltabile, con indicazione da parte delle stazioni appaltanti delle prestazioni da eseguire obbligatoriamente a carico dell'aggiudicatario e delle relative motivazioni;
- la responsabilità in solido dell'appaltatore e del subappaltatore per le prestazioni a lui affidate;
- l'abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS.

I subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le attività oggetto di subappalto siano riconducibili all'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, iscritti alla White List della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere già inseriti nella lista dei richiedenti.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ENAS corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal comma 11, con le modalità di cui all'articolo "Pagamenti" del presente capitolato – disposizioni amministrative.

A tal fine, l'Appaltatore provvede a comunicare all'ENAS la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Negli altri casi, in cui l'ENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate e complete dell'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanzate entro il predetto termine, l'ENAS sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;



- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicite modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovrà:

- contenere le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralità.

L'ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potrà negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve, comunque, le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'ENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tutte le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

ART 41. SICUREZZA SUL LAVORO

I lavori oggetto del presente contratto dovranno avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per quanto applicabili.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, al fine di evitare danni a persone e a cose dei quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unico responsabile.

Resta pertanto inteso che l'appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortuni, della quale responsabilità si intende sin d'ora sollevata ENAS e il personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori.

L'appaltatore si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative necessarie e sufficienti a sostenere eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo altresì la relativa documentazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.



Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza e coordinamento, quando necessari ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., saranno predisposti dall'Ente e redatti e consegnati comunque prima della consegna dei lavori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
- il proprio piano operativo di sicurezza quadro (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008. Detto POS quadro, redatto con riferimento all'appalto, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e dovrà essere integrato con riferimento ai lavori inerenti ogni contratto applicativo.
- la patente di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;

Il POS quadro verrà esaminato e verificato dal RUP, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formerà parte integrante del contratto.

I ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: è l'Ente acque della Sardegna (ENAS);
- Responsabile dei lavori: è il Responsabile Unico del Progetto, sarà un tecnico nominato dall'ENAS;
- Direttore dei lavori: è un tecnico nominato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;
- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo "Direzione tecnica da parte dell'Appaltatore".

Il/i datore/i di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono le attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

All'atto della conclusione dei contratti applicativi si potranno verificare le seguenti due ipotesi:

a) nel caso in cui si prevede la presenza di più imprese (progetto accompagnato da PSC):

L'Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo predisposto dall'ENAS.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, prima della stipula del contratto applicativo l'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
- piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore dovrà altresì trasmettere all'ENAS, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per consentire la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, rilasciate da ciascuna ulteriore impresa esecutrice;
- il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere (art. 90 comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verrà esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi formeranno parte integrante del contratto.



Ai sensi dell'art. 119 comma 15 D.Lgs. n. 36/2023, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilità per l'Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., atte a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d'opera effettivamente impiegati dall'Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volontà dell'Appaltatore di procedere alla realizzazione delle opere in maniera conforme alle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all'ENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovrà essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che l'Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre, la proposta di integrazione del PSC dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovrà recare l'approvazione esplicita del datore di lavoro dell'Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell'Appaltatore e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adotterà con tempestiva integrazione del PSC, piano che verrà quindi inoltrato all'ENAS per la sua definitiva adozione; in seguito all'adozione del piano così modificato verrà stipulato con l'Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d'appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al contratto applicativo o ordine di lavoro sarà contenuta la stima analitica degli oneri per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso d'asta.

b) nel caso in cui si non siano previste più imprese ma solo interferenze Enas/appaltatore (progetto accompagnato da DUVRI):

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) allegato al contratto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, prima della stipula del contratto applicativo l'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
- piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS verrà esaminato e verificato dal RUP, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formerà parte integrante del contratto.

Le ripetute e gravi violazioni del DUVRI e del POS da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al progetto esecutivo sarà contenuta la stima analitica degli oneri per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti a ribasso d'asta.



L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, consegnerà al Direttore dei Lavori copia conforme del Libro Unico del Lavoro (limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dalla Legge n. 133/2008 opportunamente vidimato, nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e Cassa Edile e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso.

Qualora dovessero realizzarsi i presupposti di cui all'art. 90 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., verrà designato dall'ENAS il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, con la conseguente redazione dei documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.

Spazi confinati

Per le attività in ambienti confinati (o sospetti d'inquinamento) sono obbligatori i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011.

Si evidenzia in merito che eventuali subappalti per prestazioni da eseguire in ambienti soggetti all'applicazione di detta normativa saranno possibili unicamente se i relativi contratti saranno stati preventivamente certificati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Inoltre, qualora il Concorrente intenda ricorrere alla copertura di tale requisito mediante il ricorso al subappalto o a noleggi (indifferentemente a caldo o freddo, i subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le attività oggetto di subappalto siano riconducibili all'elenco di cui al suddetto comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, iscritti alla White List della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere già inseriti nella lista dei richiedenti.

L'appaltatore dovrà dimostrare subito dopo la proposta di aggiudicazione ai fini del successivo provvedimento di aggiudicazione, a pena di esclusione, di disporre dei requisiti anzidetti per le attività in ambienti confinati e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato, oltre ad ogni conseguente provvedimento del caso (escussione garanzia, ecc.), il concorrente verrà escluso e non si procederà con la formalizzazione del rapporto.

Interventi su condotte in fibrocemento

Per gli eventuali interventi di manutenzione sulle condotte in fibrocemento (rifiuto di cui al codice CER 17.06.05 - materiali da costruzione a base di amianto), l'Appaltatore o l'eventuale subappaltatore deve essere obbligatoriamente iscritto all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10A o 10 B dell'art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406.

Questo requisito è condizione per l'aggiudicazione definitiva quindi dovrà essere dimostrato subito dopo l'aggiudicazione provvisoria.

Qualora l'affidatario intenda assolvere il possesso del requisito mediante ricorso al subappalto dovrà precisare in sede di gara tale intendimento, e presentare, a pena decadenza in danno dell'aggiudicazione, la relativa istanza autorizzativa appena immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto.

L'Impresa dà atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno carattere di massima e potranno essere in seguito anche modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorità e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole opere provvisorie eventualmente già eseguite relative a lavori o servizi di cui era prevista l'esecuzione e in seguito annullati, e pertanto non utilizzabili.

Per le specifiche tecniche si rimanda a quanto previsto all'art. 79 e all'allegato II.5 del D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'allegato II.5 D.Lgs. n. 36/2023, qualora in via eccezionale le specifiche tecniche di cui sopra menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera sufficientemente precisa e intelligibile l'oggetto dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente". In tali casi spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti.

All'Impresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione. I prezzi unitari stabiliti dall'Elenco Prezzi Unitari si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati dall'appaltatore singolarmente e nel loro complesso convenienti, tali da consentire i ribassi offerti e da compensare tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e dal contratto.



Detti prezzi, inoltre, si intendono sempre comprensivi, senza eccezione alcuna, di ogni onere tecnico, sopralluoghi preparatori, valutazioni, stesura piani di sicurezza, report, ecc. necessari per l'esecuzione degli interventi e di tutti gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed al contratto, quelli indicati nell'Elenco Prezzi Unitari, e ogni spesa, fornitura dei materiali, consumi, manodopera, trasporto, spesa di smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, ogni intervento e protezione al fine della sicurezza del personale (ad esclusione di quelli imprevisi sopraggiunti in corso d'opera che saranno eventualmente pattuiti e regolati in via complementare), qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato e funzionante, nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle indicazioni particolari dell'Elenco Prezzi Unitari.

L'appaltatore non può pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioè per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del lavoro.

Dovendosi eseguire attività non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Sardegna, vigenti alla data dell'appalto, con applicazione del ribasso offerto per l'appalto, e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o, in caso d'impossibilità, ricavandoli da nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari vigenti alla data di formulazione dell'offerta, dedotti del ribasso d'asta offerto.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati di volta in volta, la qualità migliore dei materiali, le variazioni più accurate di quelle prescritte, mentre saranno rifiutati i lavori non corrispondenti per qualità, dimensione o altro a quanto stabilito, a meno che, per le opere di importanza secondaria, l'ENAS ne ammetta la tolleranza, applicando però nella contabilità, il congruo diffalco.

I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso e restano fissi ed invariabili.

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità del contratto e non si applica alcuna revisione dei prezzi.

L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire a proprio onere e cura tutto quanto indicato nell'art. 14 del capitolato Prestazionale.

Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo, dai citati articoli del Capitolato Prestazionale e dalle disposizioni contrattuali si è tenuto conto nell'Elenco Prezzi unitari, perciò l'Appaltatore null'altro potrà chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto nei Capitolati stessi.

ART 42. GESTIONE DEL MATERIALE DI RISULTA

Qualora nello svolgimento delle prestazioni previste in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o materiali definiti "di risulta", quali terre e rocce da scavo nell'accezione data nel DPR 120/2017 all'art. 2 c. 1 lett. c), questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dal citato DPR e dalla normativa vigente in materia ambientale.

Nel caso in cui detti materiali rispondano ai requisiti di cui all'art. 4 del DPR 120/2017, potranno essere considerati come sottoprodotti, e non rifiuti, e potranno essere riutilizzati secondo le modalità e le prescrizioni di cui al citato DPR 120/2017, cui si rimanda.

Qualora invece dette sostanze siano qualificabili come rifiuti, nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal citato D.Lgs. 152/06 e dalla normativa vigente in materia ambientale, e produrre, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea e valida documentazione, tra queste è onere dell'appaltatore compilare il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) per qualsiasi movimentazione e/o tra-sporto dei rifiuti fin dal momento della effettiva produzione di questi ultimi. Tale onere va esteso anche in capo a subappaltatori e/o sub-affidatari.

Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire in tutto o in parte il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.



La procedura della gestione dei rifiuti che l'Appaltatore intende mettere in atto, nel rispetto della Normativa in vigore, dovrà risultare da apposita relazione predisposta dall'Appaltatore stesso ed inviata al Committente, riportante in dettaglio soggetti, flussi e metodologie adottate.

Le eventuali imprese subappaltatrici o sub-affidatarie incaricate della gestione del ciclo dei rifiuti dovranno essere iscritte nelle "white list" ai sensi del comma 53 dell'Art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione, nonché di trasmettere al medesimo Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.

Tutte le spese necessarie e conseguenti alle operazioni di raccolta, cernita, gestione e smaltimento dei rifiuti e gli oneri per il conseguimento ed il mantenimento dei requisiti e autorizzazioni in capo all'Appaltatore o per il subappalto delle relative mansioni a soggetti terzi sono a carico dell'Appaltatore e devono intendersi compresi nell'aliquota di spese generali già inclusa nei prezzi unitari, per cui nessuna maggiorazione sarà riconosciuta all'Appaltatore per la gestione del ciclo dei rifiuti prodotti in cantiere.

Il Committente si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti alla corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui all'art. 9 del Capitolato speciale d'Appalto; l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.

Il Committente si riserva la facoltà di incaricare imprese ad essa collegate per la gestione dei rifiuti prodotti in occasione di determinati Ordinatori di Lavoro. In tal caso dette imprese assumeranno la qualità di Primo Intermediario ai sensi dell'art.212 del D.Lgs. 152/2006, indicando all'Appaltatore la destinazione finale del rifiuto e curando la gestione degli aspetti amministrativi e commerciali collegati.

ART 43. ACCETTAZIONE, QUALITÀ DEI MATERIALI E DELL'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Prestazionale, nella descrizione delle singole voci dell'elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegati.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni del presente Capitolato Speciale, del capitolato Prestazionale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. L'appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in G.U. n. 42 del 17/01/2018).

L'appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documentazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche precisate dalla D.L. e/o descritte nel Capitolato Prestazionale.

Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell'Appaltatore. Pertanto, fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'ENAS potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell'ENAS in sede di collaudo.



L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare e la certificazione che ne attesti la conformità alla vigente normativa nazionale e della Comunità Europea. Non sarà accettato l'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire l'ottima qualità dei materiali.

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovrà essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

I materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a piè d'opera sul luogo di lavoro compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore è obbligato alla fornitura dei materiali a piè d'opera che il Direttore dei Lavori riterrà necessari per l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali di sua competenza, occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'ENAS l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la stazione appaltante potrà, con semplice ordine di servizio, intimare all'appaltatore di provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente l'ENAS potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nella quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisandone la qualità, le quantità, i prezzi e i tempi in cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 15% (quindici per cento) per spese generali dell'ENAS mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati dall'appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'ENAS e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo. L'adozione di tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'ENAS di applicare in danno all'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel Contratto (per esempio la penale) o dalle leggi vigenti.

In ogni caso l'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell'opera ed allo scadere dei termini di garanzia.

ART 44. ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.



Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del progetto, accompagnandolo con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta.

Ai sensi del disposto dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 del medesimo decreto.

Trascorso il suddetto termine l'appaltatore avrà comunque diritto alla restituzione delle ritenute a garanzia salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell'appaltatore medesimo e salve le garanzie da presentare al termine dell'esecuzione del contratto.

Nelle operazioni di collaudo saranno verificate le caratteristiche dei materiali, le prestazioni e la documentazione rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o dall'Elenco Prezzi Unitari. L'appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, personale, mezzi, strumenti e quant'altro necessario alle operazioni di collaudo.

Le attività oggetto del contratto si intendono approvate e, quindi, accettate dalla stazione appaltante, anche ai fini della liquidazione dei compensi previsti nel contratto, mediante il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della direzione lavori, oppure, ove occorra o la stazione appaltante stessa lo ritenga opportuno, il formale collaudo dell'opera e/o del lavoro, anche da parte di organismo tecnico diverso dalla direzione lavori; nel caso di opere sottoposte a collaudo tali operazioni dovranno essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dall'allegato II. 14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il contenuto, le modalità e le caratteristiche dei collaudi saranno determinati dalla stazione appaltante in relazione al particolare tipo di attività, lavoro e opera oggetto del contratto.

Dalla data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, le opere verranno prese in consegna definitiva da parte dell'ENAS.

ART 45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 122, 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART 46. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Appaltatore abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.



CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART 47. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, verrà corrisposta in favore dell'Appaltatore l'anticipazione sul valore di ciascun contratto applicativo, secondo le modalità e sotto le condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti, relativi all'insieme dei diversi Ordinativi di Lavoro di ogni singolo Contratto Applicativo, accertati ed ammessi in contabilità, raggiungerà l'importo minimo di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata, salvo l'obbligo del pagamento di qualsiasi somma alla scadenza di 3 mesi dal precedente pagamento, e comunque dedotti:

- l'ammontare dei pagamenti in acconto già corrisposti;
- la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la trattenuta di un importo percentuale sull'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
- le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, secondo le seguenti modalità:

- In quote proporzionali all'importo dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
- Negli stati di avanzamento sono riportati, per i lavori a misura, le quantità che risulteranno effettivamente e regolarmente eseguite per ogni lavoro completato nel rispetto delle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Elenco Prezzi Unitari, al netto dei ribassi d'asta e di ogni ritenuta pattuita e vengono riportate le eventuali prestazioni in economia, queste ultime solo se specificatamente autorizzate dalla stazione appaltante.
- Non possono essere contabilizzati ed inseriti nello stato di avanzamento gli interventi non ancora ultimati, salvo diversa e specifica disposizione della stazione appaltante in casi specifici e residuali (condizioni climatiche, esigenze della stazione appaltante, interferenze con altri lavori, ecc.). Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della direzione lavori e non conformi al contratto.
- In esito alla redazione dello stato di avanzamento la stazione appaltante procede ad emettere specifico certificato di pagamento, normalmente entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione da parte della stazione appaltante dello stato di avanzamento.
- Per la speciale natura del presente appalto (lavori con andamento continuativo e intermittente nel tempo) non è previsto alcun premio di accelerazione e per l'anticipazione si applica l'art.125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 con la prescrizione che l'anticipazione, se richiesta, verrà calcolata e rilasciata sull'importo dei singoli ordini che costituiscono i "contratti applicativi" dell'Accordo Quadro.

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 30 giorni dalla presentazione di apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'accreditamento presso _____ sul c/c n. _____
– IBAN _____.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture saranno intestate come riportato nel discendente Contratto applicativo e dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

- codice univoco ufficio _____ (come riportato nel discendente contratto applicativo)
- CIG _____ (CIG derivato riportato nel discendente contratto applicativo)
- CUP _____



- Oggetto: **ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA. C.A. N. _____**
- RUP: _____
- numero di repertorio _____ e data del contratto _____
- centro di costo: _____

Il pagamento è comunque subordinato all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

ART 48. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente, comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

ART 49. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119, 1° comma del D.Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto. E' altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.



CAPO V – NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI

ART 50. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI

1) - NORME GENERALI

Si richiama l'art. 12 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023: « Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.»

I lavori oggetto dell'accordo quadro sono compensati a misura ai sensi dell'art. 32, dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della formulazione dell'offerta, l'Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli e le stime necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del ribasso sui prezzi unitari offerto, che si intende accettato dall'Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la realizzazione di tutte le opere previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attività per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte, in quanto esso comprende e compensa:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in definitivo -; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.

Essendo i lavori appaltati a misura, i lavori realizzati verranno contabilizzati in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato, applicando i prezzi contrattuali alle quantità rilevate e misurate in cantiere.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie.

2) - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Qualora siano necessarie prestazioni in economia, l'Appaltatore sarà obbligato, a norma dell'art. 5 comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'ENAS per il tramite del direttore dei lavori.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e verranno registrate come previsto dall'art. 12 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapportini firmati dalla direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo verrà compensato con i prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. I relativi oneri per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE), saranno compensati senza l'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Appaltatore dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.



Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a piè d'opera.
Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.
Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

ART 51. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", conforme all'Allegato I al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che l'appaltatore dovrà sottoscrivere prima della stipula del contratto d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n.

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

*Il sottoscritto.....
in qualità di rappresentante legale di.....
dichiara:*

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; 3*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"; 4*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto

sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)



- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:..... Timbro

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

- Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto a:
- 1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
 - 2) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - 3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
 - 4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoiazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - 5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo, fatta salva l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta una delle seguenti scelte:

- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;
- l'applicazione di una penale nella misura del 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna violazione accertata.

ART 52. ATTREZZATURE, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovrà disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per l'esecuzione del lavoro, nelle qualità e quantità precisate nel precedente articolo 4.

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività dell'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

Mezzi e attrezzature

Sotto l'espressione generica "materiali ed attrezzature", si intende compreso tutto quanto deve essere impiegato per il corretto svolgimento delle prestazioni nonché per la pulizia, il carico ed il trasporto dei residui estratti ed i servizi accessori richiesti. Ovvero devono intendersi attrezzature: impianti e apparecchiature varie a corredo dei mezzi, tubazioni rigide e flessibili, tubi per alta pressione, giunti aggancio rapido, guarnizioni ugelli, pale, raschietti, scale, ponteggi, segnaletica stradale, ecc. Le attrezzature non ritenute idonee dovranno essere sostituite subito.

Analogo controllo sui materiali verrà fatto in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante. Le attrezzature impiegate dall'Appaltatore dovranno essere omologate dal preposto ente di controllo e tenute in perfetta efficienza. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, trasporto, ecc. dei mezzi e dei materiali e delle attrezzature occorrenti per l'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché le forniture di impianto e di esercizio, d'ufficio, cancelleria, bollettari, stampati ecc. sono a carico dell'Appaltatore.

L'Impresa deve assicurare la disponibilità continua, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, delle attrezzature, mezzi, macchine e macchinari, e che la stazione appaltante può pretendere (e verificare in ogni momento), riportati di seguito:



- segnaletica provvisoria (comprese lampade lampeggianti a batteria) per almeno n. 1 cantiere mobile stradale;
- n. 1 piastra in acciaio dimensioni minima 2x1 metri spessore mm 20 e comunque idonea e sufficiente per la chiusura temporanea di scavi;
- blindo casseri per sostegno scavi, per almeno 50 mq, oppure a strascico;
- i sottoindicati veicoli, mezzi operativi ed attrezzature per eseguire gli interventi richiesti, per la squadra ordinaria di intervento:
 - n. 1 escavatore cingolato di potenza pari o superiore a 122 HP;
 - n. 1 autocarro attrezzato da idraulico: saldatrice acciaio, generatore, motopompa per esaurimento acqua negli scavi, fasce riparazione in acciaio inox DN 150, utensileria varia per lavorazioni idrauliche (es. cianfrini per ribattitura lana di piombo), kit chiavi di manovra per saracinesche/valvole acquedotto di varie tipologie e misure. L'attrezzatura deve essere a norma per eseguire lavorazioni in presenza d'acqua;
 - n. 1 generatore di corrente (gruppo elettrogeno) della potenza fino a 30 kW;
 - n. 1 martello demolitore da applicare all'escavatore;
 - n. 1 motopompa, autoadescante, con portata e prevalenza rispettivamente pari ad almeno 10-15 l/s e 7 metri;
 - n. 1 compressore ad aria;
 - n. 1 motosaldatrice per acciaio;

Ulteriori veicoli, mezzi operativi ed attrezzature aggiuntivi, potranno essere richiesti dalla Direzione Lavori per eseguire gli interventi richiesti:

- n. 1 autocarro con cassone ribaltabile con portata utile superiore a 7 t per il trasporto dei materiali aridi;
- n. 1 autocarro con gru e verricello con portata 3,5 t;
- n. 1 escavatore gommato di tipo girevole dotato di benna/pala meccanica caricatrice (terna) con potenza pari o superiore a 84 HP, predisposto ed omologato per il sollevamento;

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività dell'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà considerata mancanza di prova dei requisiti richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti.

La disponibilità dei mezzi e delle attrezzature, richiesti per lo svolgimento dell'appalto, dovrà essere tempestivamente comprovata, tramite la presentazione della specifica documentazione che allo scopo sarà richiesta, quale ad esempio:

- documenti di proprietà, locazione finanziaria o di noleggio;
- copia del libretto di manutenzione o altra idonea documentazione comprovante lo stato di regolare manutenzione del mezzo e/o dell'attrezzatura;
- copia del documento di circolazione;
- attestati di qualifica e idoneità del personale preposto all'uso.

L'ENAS, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno i mezzi e le attrezzature proposti.

L'Appaltatore è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti riguardo alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant'altro necessario; l'organizzazione degli automezzi e delle attrezzature è a completo carico dell'Appaltatore.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso e in perfetto funzionamento. Qualora qualsiasi automezzo o attrezzo fosse riscontrato inservibile da parte dell'ENAS, questo dovrà essere sostituito dall'appaltatore entro il termine assegnato.



CAPO VI DISPOSIZIONI E CLAUSOLE FINALI

ART 53. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (che ha recepito il GDPR) anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

L'Ente acque della Sardegna, con sede in Cagliari, Via Mameli n.88, email: protocollogenerale@enas.sardegna.it, pec: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it, tel: 070.60211, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi ri-chiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella sezione _____ (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt.22 e ss. L.241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalle disposizioni speciali in materia di tenuta delle anagrafi e di tenuta dei registri dello stato civile.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGPD.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato in _____

L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Ca.

L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato.

ART 54. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito richiamati:



- art. 1 (oggetto dell'affidamento, suddivisione in lotti);
- art. 2. (ammontare dell'accordo quadro);
- art. 3 (categorie e classificazione dei lavori);
- art. 6 (luogo di esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro);
- art. 10 (codice di comportamento);
- art. 11 (patto d'integrità);
- art. 12 (modifica del contratto applicativo durante il periodo di efficacia);
- art. 13 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore);
- art. 15 (garanzie);
- art. 16 (modifiche e varianti al contratto di accordo quadro e ai contratti applicativi);
- art. 19 (direzione dei lavori);
- art. 21 (personale da impiegarsi nei lavori);
- art. 27 (consegna dei lavori del contratto applicativo);
- art. 32 (gestione dei sinistri);
- art. 35 (sospensione e ripresa dei lavori);
- art. 36 (contestazioni tra l'Enas e l'appaltatore);
- art. 39 (penali);
- art. 40 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi);
- art. 41 (sicurezza del lavoro);
- art. 43 (accettazione, qualità dei materiali e dell'esecuzione);
- art. 45 (risoluzione del contratto e diritto di recesso);
- art. 46 (risoluzione delle controversie);
- art. 47 (pagamenti);
- art. 48 (tracciabilità flussi finanziari);
- art. 49 (cessione del contratto);
- art. 50 (norme per la valutazione e contabilità dei lavori);
- art. 51 (conformità agli standard sociali minimi);
- art. 52 (attrezzature, macchine e macchinari).

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

B6-BC-E8-94-EF-D1-26-DD-23-6F-E6-1B-12-D4-37-67-7A-8F-C3-7F

PAdES 1 di 1 del 18/03/2024 10:15:14

Soggetto: massimiliano deledda

S.N. Certificato: 8E08F47E

Validità certificato dal 03/08/2022 07:21:33 al 03/08/2025 07:21:33

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
